

REGOLAMENTO (UE) 2021/703 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2021

che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/91 ⁽¹⁾ del Consiglio stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione per alcuni stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ») ⁽²⁾ si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021.
- (3) Le possibilità di pesca di cui ai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda gli stock condivisi con taluni paesi terzi sono provvisorie e, in termini quantitativi, sono limitate a un rinnovo di tre mesi in base ai regolamenti (UE) 2020/123 ⁽³⁾ e (UE) 2018/2025 ⁽⁴⁾ del Consiglio. In un numero molto limitato di casi, si è fatto ricorso a una metodologia diversa laddove gli stock sono pescati prevalentemente all'inizio dell'anno o laddove i pareri scientifici abbiano richiesto una drastica riduzione delle possibilità di pesca.
- (4) Ai sensi dell'articolo 499, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'obiettivo dei totali ammissibili di catture (TAC) provvisori è garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibili dell'Unione fino a che le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito a norma dell'articolo 498 di tale accordo saranno concluse e messe in atto nell'ordinamento giuridico dell'Unione. I TAC provvisori sono stati fissati a livelli coerenti con quanto previsto dall'articolo 499 di tale accordo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per taluni stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa per il 2021 le possibilità di pesca per determinati stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in alcune acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

⁽³⁾ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che fissa per il 2020 le possibilità di pesca per determinati stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in alcune acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018 che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7)

